



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO RELATIVO ALL'AREA UBICATA IN VIA VESPUCCI /VIA M. D'AZEGLIO DI PROPRIETA' MONTESUELLO SPA / DONATI GIOVANNI AI SENSI DELL'ART. 92 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12. (PII N. 1).

L'anno **duemiladiciassette** addì **venticinque**
del mese di **luglio** alle ore **22:30**
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i Signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1.	Zani Matteo Sindaco	X	
2.	Saleri Rudi Enrico ViceSindaco	X	
3.	Gabanetti Stefano Assessore Anziano	X	
4.	Bossini Rossana Assessore	X	
5.	Pezzola Marcella Assessore	X	
6.	Chindamo Roberto Serafino Assessore	X	
Totale		6	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Giardina Maria Concetta**.

Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig. **Zani Matteo** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare, l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO RELATIVO ALL'AREA UBICATA IN VIA VESPUCCI /VIA M. D'AZEGLIO DI PROPRIETA' MONTESUELLO SPA / DONATI GIOVANNI AI SENSI DELL'ART. 92 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12. (PII N. 1).

LA GIUNTA COMUNALE

Relatore: Ass. Roberto Chindamo

Premessi i seguenti fatti:

Con deliberazione del Consiglio comunale 28.11.07 n. 100 veniva adottato il P.I.I. (Programma Integrato di Intervento) relativo all'area ubicata in Via Vespucci / Via M. D'Azeglio di proprietà Giovanni Donati e Montesuello s.p.a. e con successiva deliberazione del Consiglio comunale 26.02.08 n. 14 il P.I.I. veniva definitivamente approvato.

In esecuzione del succitato P.I.I. venivano rilasciati permesso di costruire 23.05.08 n. 78, relativo alle opere di urbanizzazione del P.I.I., nonché permesso di costruire 11.12.08 n. 168, relativo alla realizzazione di un nuovo edificio residenziale.

Avverso i predetti provvedimenti i sigg.ri Adolfo Simonelli e Lucia Zamboni notificavano ricorso e poi motivi aggiunti, ricorso radicato avanti il TAR Brescia.

Con sentenza non definitiva n. 575/11 e poi con sentenza definitiva n. 1723/12 il TAR Brescia rigettava il ricorso proposto dai sigg.ri Simonelli e Zamboni.

Avverso la predetta sentenza i sigg.ri Simonelli e Zamboni notificavano appello avanti il Consiglio di Stato a mezzo di ricorso radicato al n. 3748/12 RG.

Con sentenza 01.09.15 n. 4079 la sez. IV del Consiglio di Stato, i accoglimento dell'appello, riformava la sentenza del TAR Brescia e per l'effetto annullava i provvedimenti consiliari approvativi del P.I.I. ed i permessi di costruire prima richiamati.

La predetta sentenza accertava la sussistenza di vizio invalidante i provvedimenti approvativi del P.I.I. e dei conseguenti titoli edilizi abilitativi consistente nel fatto che, pur in assenza di inumazioni da decenni nell'ex cimitero di San Sebastiano, tuttavia le salme non erano ancora state rimosse e non si era provveduto al dissodamento dell'area cimiteriale. In particolare la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 4079/15 statuiva quanto segue: *"Nel caso di specie, deve ritenersi che, pur essendo trascorsi diversi decenni dall'ultima inumazione, il predetto cimitero non è mai stato sottoposto alla bonifica prescritta dalle norme su menzionate, quindi il vincolo cimiteriale, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti resistenti, non è mai venuto meno"*.

Alla luce del sopra richiamato pronunciamento giudiziale l'Amministrazione comunale, allo scopo di emendare i vizi che avevano afflitto il procedimento di approvazione del P.I.I., dava corso a nuovo procedimento che originava l'adozione del P.I.I. a mezzo di deliberazione della Giunta comunale 16.02.16 n. 37 e di approvazione definitiva a mezzo di deliberazione della Giunta comunale 19.04.16 n. 78.

I predetti provvedimenti deliberativi davano atto che nelle more era stato avviato intervento di integrale bonifica del sito cimiteriale all'esito di procedura ad evidenza pubblica che, previa consegna dei lavori d'urgenza in data 14 marzo 2016, aveva condotto alla sottoscrizione di contratto d'appalto 26.04.16 n. 9180 rep. segretario comunale, avente ad oggetto la bonifica integrale del sito cimiteriale con dissodamento del terreno per la profondità di metri due ed allontanamento e corretto smaltimento dei resti mortali.

All'esito dell'intervento appaltato veniva formalizzato certificato di regolare esecuzione 6 maggio 2016 che attestava la fine lavori in data 18 aprile 2016.

Premessi altresì i seguenti ed ulteriori fatti:

A seguito della nuova approvazione del P.I.I. i sigg.ri Adolfo Simonelli e Lucia Zamboni notificavano avanti il Consiglio di Stato ricorso per ottemperanza censurando i provvedimenti riapprovativi del P.I.I. e lamentando la mancata ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4079/15.

Con sentenza 18.05.17 n. 2351 la sez. IV del Consiglio di Stato accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità delle deliberazioni della Giunta comunale n. 37/16 e n. 78/16.

In particolare la sentenza perveniva alla sopra richiamata statuizione evidenziando due distinti vizi invalidanti le deliberazioni.

In primo luogo la sentenza statuiva che non si poteva procedere alla "convalida" dei provvedimenti originari di approvazione del P.I.I. atteso che la convalida non può essere applicata in relazione a provvedimenti già annullati in sede giurisdizionale.

In secondo luogo la sentenza statuiva che i provvedimenti approvativi del P.I.I., quand' anche "fossero interpretati come afferenti ad un nuovo ed autonomo procedimento di approvazione di strumenti urbanistici attuativi", si ponevano in contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4079/15 in quanto ancora una volta affetti dal difetto del fondamentale presupposto relativo alla mancata bonifica del sito cimiteriale.

In particolare la sentenza statuiva quanto segue:

"Nel caso di specie, al momento dell'adozione delle delibere della Giunta comunale nn. 37 e 78 del 2016, non risulta né che fosse stato completato il trasferimento delle salme (sul punto, v. pag. 9 memoria Comune di Lumezzane del 19 dicembre 2016), né che fosse stata definitivamente realizzata l'attività di bonifica prescritta.

Né di tanto è dato atto nelle più volte citate delibere della Giunta Comunale.

Ed infatti, a fronte di quanto indicato dalla delibera n. 37/2016, in ordine ad un avvio del trasferimento delle salme e dell'attività di bonifica con indicazione di probabili date di ultimazione di tali operazioni (il che già conferma l'assenza dei necessari

presupposti al momento dell'adozione di tale atto), nulla è poi affermato in merito dalla successiva delibera n. 78/2016.

Appare, dunque, evidente come le deliberazioni indicate – pur considerate prescindendo dalla loro natura (e nullità) di atti di convalida – sono state adottate in violazione di giudicato, poiché l'amministrazione ha pedissequamente reiterato l'adozione di atti affetti dalle medesime illegittimità, già evidenziate con sentenza passata in giudicato”.

Dato atto, dunque, che la sentenza ha imputato al Comune di aver adottato ed approvato il P.I.I. quando le attività di bonifica del sito cimiteriale e di allontanamento dei resti mortali non erano ancora concluse, anche se va comunque rilevato in fatto che le predette attività vennero concluse in data 18 aprile 2016 (come attestato dal certificato di regolare esecuzione) e quindi prima della approvazione finale del P.I.I. (deliberazione della Giunta comunale 19 aprile 2016 n. 78);

Precisato che:

- l'annullamento giurisdizionale del permesso di costruire rende abusive le opere edilizie realizzate in base al titolo annullato;
- il Comune, stante l'efficacia conformativa del giudicato, non può che dargli esecuzione, adottando i provvedimenti consequenziali di cui all'art. 38, co. 1, TUE.
- L'articolo 38 dispone che *“in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36”.*
- La norma in sostanza offre al comune tre alternative: valutare la possibilità di rimozione dei vizi dell'atto annullato o la riduzione in pristino di quanto realizzato; in subordine, qualora né l'una né altra ipotesi siano praticabili, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, pari al valore venale di quanto realizzato in base al titolo annullato, calcolato dall'Agenzia del Territorio.
- In merito alla possibilità di rimozione dei vizi, la più recente giurisprudenza si è pronunciata nel senso di consentire la rimozione dei vizi non solo formali, ma anche sostanziali emendabili. Si cita tra le altre il **Cons. Stato, sez. VI, n. 4221/15**, che ricorda come “nelle ipotesi in cui sia possibile, tuttavia, eliminare la violazione riscontrata dal giudice, per mezzo di un nuovo intervento che restituisca all'opera piena compatibilità con il regime edilizio inizialmente inosservato, il Comune deve astenersi dal provvedere, comunque, alla repressione dell'abuso e deve, al contrario, consentire la conformazione ai parametri costruttivi giudicati violati (come peraltro chiarito dal primo comma dell'art. 38 là dove assegna priorità - rispetto all'adozione di atti repressivi – alla rimozione dei vizi) a fronte, dunque, di una iniziativa privata diretta ad eliminare l'elemento di contrasto dell'intervento (illegittimamente) assentito con la disciplina di riferimento. l'amministrazione comunale non è tenuta ... ad impedire i lavori e ad assumere provvedimenti sanzionatori, dovendo, al contrario, proprio in attuazione del giudicato ed in coerenza con il canone

dell'art. 38 cit., assicurare l'adeguamento della situazione di fatto alla disciplina edilizia ritenuta violata, nel che si risolve, a ben vedere, l'effetto conformativo" (in termini analoghi si vedano anche Cons Stato, sez. IV, n. 4923 del 2912; Cons. Stato n. 2355 del 2014).

- Nello stesso senso **Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2398; Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2852**, secondo cui "ai sensi dell'art. 38 ..., nel caso di opere realizzate sulla base di titolo annullato, la loro demolizione deve essere considerata quale extrema ratio, privilegiando, ogni volta che ciò sia possibile, la riedizione del permesso di costruire emendato dai vizi riscontrati". Analogamente, **Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4923**, afferma che "nell'ipotesi in cui il p.d.c. sia stato annullato in sede giurisdizionale a causa di vizi emendabili e, quindi, fuori dei casi di divieto assoluto di edificazione, l'effetto conformativo, che discende dal decisum di annullamento, non comporta affatto per il Comune l'obbligo sempre e comunque di disporre la demolizione di quanto realizzato sulla base del titolo annullato, ma è circoscritto al divieto, in caso di adozione di un nuovo titolo edilizio, di riprodurre i medesimi vizi (formali o sostanziali che siano) che detto titolo avevano connotato: tanto evincendosi anche dall'art. 38 dPR 380/01 che disciplina proprio la sorte delle opere realizzate sulla base di un permesso di costruire poi annullato".
- Se questo è il quadro, verificato e ricostruito con l'ausilio di più d'un legale competente in materia, si può legittimamente ritenere che, in nome di un principio di economicità dell'azione amministrativa, sia preferibile la soluzione della rimozione dei vizi, nella misura in cui questa sia in concreto praticabile;

Ritenuto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2351/17 non osta alla adozione ed approvazione del P.I.I., fermo restando l'obbligo di emendare il procedimento dai vizi individuati dalla predetta sentenza;

Ritenuto, che va in primo luogo accertata la effettiva e completa conclusione delle attività di bonifica del sito cimiteriale e di allontanamento dei resti mortali e sotto questo profilo, ferme restando le risultanze derivanti dal certificato di regolare esecuzione 6 maggio 2016, deve darsi atto che è stata disposta ulteriore verifica che ha originato il verbale di sopralluogo ed accertamento effettuato dal Dirigente del Servizio in data 26.06.2016, prot. 25674, con allegate n. 6 fotografie che conferma l'avvenuta, integrale e completa bonifica del sito cimiteriale con allontanamento dei resti mortali, con la conseguenza che la ragione prima ostativa alla approvazione del P.I.I. è stata rimossa;

Considerato che, per quanto attiene alle ragioni che giustificano l'adozione ed approvazione del P.I.I., va rilevato quanto segue:

- il P.I.I. approvato contemplava l'edificazione di area latitante il soppresso "cimitero di S. Sebastiano", "cimitero" soppresso fin dal 1955 con deliberazione della Giunta comunale 3 febbraio 1955 n. 35, poi ratificata con deliberazione del Consiglio comunale 7 marzo 1955 con la precisazione che da oltre cinquant'anni nessuna sepoltura aveva interessato il predetto "cimitero";
- tale previsione edificatoria, peraltro confermata anche in successivi strumenti urbanistici, mai impugnati, ed in particolare, da ultimo, dal PGT approvato con deliberazione consiliare N. 22 del 09.04.2014 e pubblicato sul BURL n. 39 in data 24.09.2014, muoveva anche dalla sistematica e pacifica interpretazione

del dato normativo che considerava inefficace il vincolo di rispetto cimiteriale a decorrere dal 1955, a tal punto che dopo il 1955 vennero rilasciati nel tempo vari titoli edilizi abilitativi alla edificazione proprio sul presupposto che, una volta soppresso il cimitero, fosse venuta meno anche la fascia di rispetto cimiteriale;

- siffatta interpretazione del dato normativo ha trovato conferma nella richiamata sentenza del TAR Brescia n. 1723/12;
- peraltro la sentenza del Consiglio di Stato n. 4079/15 ha invece statuito che la corretta interpretazione dell'art. 97 del DPR n. 285/1990 impone di ritenere decaduto l'obbligo di rispettare la fascia di rispetto cimiteriale non solo in dipendenza del formale provvedimento di soppressione del cimitero, ma anche della effettiva traslazione di ogni salma dal cimitero predetto con conseguente dissodamento dell'area cimiteriale;
- la doverosa applicazione dei principi statuiti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4079/15 non osta peraltro alla rivalutazione della fattispecie ed alla concreta possibilità di enucleare le ragioni ed i presupposti che giustifichino la adozione ed approvazione del P.I.I.: infatti la sentenza del Consiglio di Stato n. 4079/15 obbliga l'Amministrazione a valutare gli effetti della stessa sentenza in ordine ai provvedimenti amministrativi al tempo assunti e, in considerazione dell'intervenuto annullamento in sede giudiziale, obbliga a valutare e stabilire se sia possibile o meno rimuovere i vizi invalidanti i provvedimenti medesimi;
- l'intervenuto annullamento in sede giudiziale non costituisce dunque ostacolo alla assunzione di una nuova approvazione del P.I.I., fermo restando l'obbligo di acclarare non solo l'avvenuta bonifica del sito cimiteriale, ma anche la sussistenza di specifico interesse pubblico e tenuto conto del bilanciamento degli interessi in gioco;

Per quanto attiene alla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico alla approvazione del P.I.I. va rilevato quanto segue:

- la previsione edificatoria costituisce scelta pianificatoria da tempo perseguita dal Comune e confermata anche dagli strumenti regolatori generali successivamente approvati dal Comune (da ultimo il PGT entrato in vigore il 24.09.2014 e mai impugnato);
- il P.I.I. ha consentito una encomiabile pianificazione del comparto con connessa realizzazione di importanti infrastrutture urbanizzative, cessione di standard, utilità urbanistiche a favore della collettività;
- l'eventuale travolgimento integrale dei provvedimenti al tempo assunti, oltre a condurre alla perdita dei benefici urbanistici a favore della collettività, esporrebbe l'Amministrazione a potenziali azioni risarcitorie di contenuto rilevante;

Per quanto attiene alla valutazione della posizione dei privati interessati e in generale al bilanciamento degli interessi in gioco va rilevato quanto segue:

- l'annullamento non è stato provocato da comportamenti illeciti della parte privata, né è il frutto di una alterazione dei dati di fatto, ma va imputato piuttosto ad una controversa interpretazione del dato normativo;
- è noto che, pur dovendosi allo stato qualificare le opere edilizie realizzate come prive del titolo abilitativo in ragione del sopravvenuto annullamento in sede giudiziale, la posizione di chi si sia visto annullare un permesso di

costruire non è affatto equiparabile a quella di chi abbia commesso un abuso edilizio; nel primo caso non solo difetta la volontà di violare la legge, ma anzi si ingenera un affidamento in capo al privato tanto più se, come nel caso di specie, l'annullamento non sia riconducibile ad un comportamento doloso del privato, ma semmai ad una interpretazione del dato normativo oggettivamente complessa;

- in applicazione di tale principio svariate decisioni giurisprudenziali hanno valorizzato il principio in forza del quale l'eventuale annullamento, anche in sede giudiziale, del titolo abilitativo alla edificazione non conduce in via automatica alla demolizione delle opere colpite da annullamento, ma impone in via preliminare di accertare se sia possibile rimuovere i vizi, anche di carattere sostanziale, che hanno condotto all'annullamento e ciò perché il regime sanzionatorio di cui all'art. 38 DPR n. 380/01 va inteso quale norma di favore volutamente finalizzata a distinguere la posizione di chi abbia commesso un abuso da quella di chi abbia costruito in conformità a titolo poi annullato (in tal senso si vedano, tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 12.05.14 n. 2398; Cons. Stato, sez. IV, 17.05.12 n. 2852; Cons. Stato, sez. IV, 17.09.12 n. 4923; TAR Marche, sez. I, 15.04.16 n. 259; TAR Lombardia-Milano, sez. II, 06.12.12 n. 2944);
- emblematica, tra le altre, la già citata sentenza Cons. Stato, sez. VI, 10.09.15 n. 4221 secondo la quale *“non va condiviso l'assunto per cui la rimozione dei vizi ex art. 38 è consentita solo qualora essi abbiano natura formale o procedurale; l'art. 38 è applicabile anche nel caso di annullamento per vizi sostanziali, purché emendabili; la "sanatoria" è preclusa solo quando si tratti di vizi inemendabili; nell'ipotesi di cui all'art. 38 la demolizione dell'opera realizzata in base a un permesso annullato costituisce l'extrema ratio; in seguito all'annullamento di un titolo edilizio l'Amministrazione non è certo vincolata ad adottare misure ripristinatorie dovendo, anzi, privilegiare, ogni volta che ciò sia possibile, la riedizione del potere emendato dai vizi riscontrati, ancorché aventi carattere sostanziale”*;
- ed ancora, è stato deciso (Cons. Stato, sez. IV, 12.05.14 n. 2398 anch'esse già citata) che *“se è vero che l'edificazione intervenuta in base a titolo successivamente annullato equivale ad edificazione senza titolo, è altrettanto vero (e ragionevole) che il legislatore non equipara, quanto agli effetti sanzionatori, le due fattispecie, rendendo necessario comparare l'interesse pubblico al recupero dello status quo ante con il rispetto delle posizioni giuridiche soggettive del cittadino incolpevole dell'illegittimità, al contrario confidante nell'esercizio legittimo del potere amministrativo. Ciò comporta che - dapprima nella verifica della necessità di irrogazione della sanzione (quando non si possano potendosi rimuovere i vizi riscontrati nell'atto annullato), e poi, una volta riscontrata la necessità, nella scelta della sanzione applicabile - l'amministrazione debba svolgere una verifica, congruamente motivando su quanto infine deciso”*;

Dato atto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2351/17, come già ricordato, ha contestato la mancata rimozione dell'ostacolo fondamentale rappresentato dalla mancata bonifica del sito cimiteriale al momento della adozione ed approvazione del P.I.I. nel 2016 e che siffatto ostacolo è stato rimosso in ragione dell'avvenuta completa, integrale e totale bonifica del sito cimiteriale;

Richiamato in particolare quanto deciso con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2351/17 e cioè che *“Appare, dunque, evidente come le deliberazioni indicate – pur*

considerate prescindendo dalla loro natura (e nullità) di atti di convalida – sono state adottate in violazione di giudicato, poiché l'amministrazione ha pedissequamente reiterato l'adozione di atti affetti dalle medesime illegittimità, già evidenziate con sentenza passata in giudicato” e dato atto che il presupposto ostativo è stato superato;

Ricordato altresì che la stessa sentenza ha statuito che *“In conseguenza dell'accoglimento del ricorso per l'ottemperanza, il Comune di Lumezzane dovrà esercitare i propri poteri in materia edilizia e urbanistica in senso conforme e conseguente a quanto statuito dalla citata sentenza n. 4079/2015, e ciò entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente decisione, o da quella di notificazione, ove anteriore”,* sicchè essa impone al Comune di esercitare entro termini certi i propri poteri anche in materia urbanistica, facendo dunque salve le determinazioni afferenti la potestà pianificatoria comunale;

Ritenuto dunque, per le ragioni tutte sopra illustrate, che si possa procedere alla adozione e di seguito alla approvazione del P.I.I., stanti l'avvenuta rimozione dei vizi ostativi, la sussistenza dell'interesse pubblico e la positiva valutazione degli interessi in gioco;

Ritenuto quindi opportuno da parte dell'Amministrazione Comunale procedere all'adozione di tale Programma integrato d'intervento, presentato dal sig. Donati Giovanni in data 21 giugno 2017 con nota n.24945 prot., e composto dai seguenti elaborati di progetto:

- Tav. 1: inquadramento territoriale
- Tav. 2: stato di fatto – ambiti d'intervento
- Tav. 3: estratto mappa
- Tav. 4: estratto p.g.t.
- Tav. 5: azionamento
- Tav. 6: stato di fatto – rilievo topografico
- Tav. 7: planimetria di progetto
- Tav. 8: planivolumetrico di previsione
- Tav. 9: opere di urbanizzazione: progetto strada
- Tav. 10: opere di urbanizzazione: raffronto strada
- Tav. 11: opere di urbanizzazione: profilo e sezioni
- Tav. 12: opere di urbanizzazione: sottoservizi
- All. A: modulo di richiesta
- All. B: relazione tecnica
- All. C: relazione geologica
- All. D: relazione paesaggistica
- All. F: documentazione fotografica
- All. H: preventivo opere
- All. I: relazione economica
- All. L: relazione di fattibilità
- All. M: programma temporale
- All. N: titolo di proprietà
- All. O: bozza convenzione urbanistica.

Verificato che ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, la proposta di Programma integrato d'intervento risulta conforme alle previsioni degli atti di PGT e quindi può essere approvato con la procedura di cui all'art. 14 della stessa legge regionale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

d e l i b e r a

1. di adottare il P.I.I. relativo all'area ubicata in via Vespucci / via D'Azeglio, a firma dell'arch. Attilio Giuseppe Solfrini, iscritto all'Ordine degli Architetti di Brescia al n. 824, risulta composto dalla seguente documentazione, qui di seguito allegata:
 - Tav. 1: inquadramento territoriale
 - Tav. 2: stato di fatto – ambiti d'intervento
 - Tav. 3: estratto mappa
 - Tav. 4: estratto p.g.t.
 - Tav. 5: azzonamento
 - Tav. 6: stato di fatto – rilievo topografico
 - Tav. 7: planimetria di progetto
 - Tav. 8: planivolumetrico di previsione
 - Tav. 9: opere di urbanizzazione: progetto strada
 - Tav. 10: opere di urbanizzazione: raffronto strada
 - Tav. 11: opere di urbanizzazione: profilo e sezioni
 - Tav. 12: opere di urbanizzazione: sottoservizi
 - All. A: modulo di richiesta
 - All. B: relazione tecnica
 - All. C: relazione geologica
 - All. D: relazione paesaggistica
 - All. F: documentazione fotografica
 - All. H: preventivo opere
 - All. I: relazione economica
 - All. L: relazione di fattibilità
 - All. M: programma temporale
 - All. N: titolo di proprietà
 - All. O: bozza convenzione urbanistica;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 12/05 e s.m., la deliberazione, una volta divenuta esecutiva, con tutti gli elaborati del P.I.I. verrà depositata per quindici giorni consecutivi presso la segreteria comunale e nei sito informatico del Comune con contestuale avviso dell'avvenuto deposito e della pubblicazione sull'albo pretorio comunale;
3. di dare atto che nei successivi quindici giorni tutti gli interessati potranno presentare osservazioni e che decorso il predetto termine ed entro i successivi sessanta giorni la Giunta comunale deciderà sulle osservazioni e procederà alla approvazione definitiva;
4. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Interventi Territoriali di comunicare e trasmettere la presente deliberazione personalmente ai sigg.ri Adolfo Simonelli e Lucia Zamboni affinché possano partecipare al procedimento;

5. di demandare al servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio tutti gli adempimenti conseguenti l'iter approvativo del presente Programma integrato d'intervento conforme al vigente P.G.T.;
6. di autorizzare ed incaricare il Dirigente dell'ufficio tecnico a firmare la convenzione urbanistica con facoltà di precisazione dei dati formali, anche a rettifica e variazione di quanto sopra esposto;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
8. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Zani Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giardina Maria Concetta

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Reg. Pubbl.ni n. **1002**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi**.

Contemporaneamente viene:

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. **30835**

Lumezzane, **27 luglio 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giardina Maria Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, **21 agosto 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
